



COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
E PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI, DEGLI OSSARI
E DELLE AREE CIMITERIALI**

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del **26 maggio 2022** con atto n. **22**;
– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **16 giugno 2022** al **01 luglio 2022**;

– entra in vigore il giorno 02 luglio 2022.

Ardara, li 16 giugno 2022

Il segretario comunale
- Dott. Aldo Lorenzo Piras -



TITOLO 1

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934 n.ro 1.265 e del D.P.R n. 285 del 10 Settembre 1990 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali tutti quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per *“regolamento governativo”* il D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per *“Testo unico”* il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) per *“Responsabile di Settore”* il dipendente cui il Sindaco ha affidato le funzioni di cui all'articolo 107 del Testo unico;
- d) per *“salma”* il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- e) per *“cadavere”* la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- f) per *“resto mortale”* il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per cadaveri inumati, l'esito della trasformazione degli stessi allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per cadaveri tumulati, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di codificazione;



g) per “*concessionario*” il titolare di una concessione cimiteriale;

Art. 3 – Cimitero comunale: ubicazione e servizi

Appartiene, a titolo di bene demaniale, al Comune di Ardara il cimitero comunale sito all'ingresso del paese sul prolungamento della via Aldo Moro – Strada Provinciale 102, costituito da campi comuni destinati alle inumazioni, cappella per funzioni funebri, ossario, loculi, nicchie-ossario, aree per sepolture private, alloggio di servizio e servizi igienici pubblici, il tutto come risulta dalla planimetria originale, depositata presso l'ufficio tecnico comunale.

Art. 4 - Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale che si avvale dell'opera del coordinatore sanitario e dell'Ufficio Tecnico Comunale, i quali, secondo le rispettive competenze svolgono i compiti di sorveglianza, manutenzione, vigilanza e controllo e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 5 - Responsabilità

Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo a persone e a cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, oltre all'eventuale illecito penale.

Art. 6 – Custodia

L'amministrazione comunale nel cimitero assicura un servizio di custodia, secondo la normativa vigente.

Al servizio di custodia è preposto idoneo personale, anche a mezzo di imprese appaltatrici o concessionarie.

Il servizio di custodia può essere effettuato anche tramite apparecchiature elettroniche e collegamenti telematici.

Art. 7 – Averi diritto alla sepoltura



COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA DI SASSARI

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra sistemazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Richieste particolari in deroga a questa legge andranno valutate singolarmente dal Sindaco.

Sono ammessi altresì:

- a) le salme, i resti mortali e le ceneri dei loro coniugi, ascendenti e discendenti;
- b) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia.

Art. 8 – Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse una copia del registro cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 Settembre 1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire le seguenti informazioni sulle sepolture cimiteriali:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono



COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA DI SASSARI

state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

1. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
2. copia del presente regolamento;
3. elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
4. l'elenco delle tombe in stato di abbandono, per le quali è in corso la procedura di decadenza;
5. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990.



CAPO II - INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 9 – Sepulture al di fuori dell'area cimiteriale

E' vietato il seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori del cimitero e delle cappelle private familiari.

Art. 10 – Inumazioni

Ogni salma, da inumarsi nel campo comune, deve essere consegnata chiusa in cassa di legno.

Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale.

Ogni cassa come ogni fossa non può contenere che un solo cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Nel piano cimiteriale adottato dall'amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990 e alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993, sono determinate le aree per le sepolture comuni, quelle per la costruzione di arcate a loculi e quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il recinto del cimitero.

L'area per le sepolture comuni è stata rapportata al fabbisogno, secondo le indicazioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993, è suddivisa in quadri.

L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto tra due fosse occupate.

Compiuto il primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei quadri si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti rimasti liberi.

La definizione dei quadri e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero e di volta in volta, secondo il fabbisogno.

E' consentito collocare lapidi in posizione verticale ed orizzontale, previa autorizzazione dell'Amministrazione e dietro pagamento della tariffa in vigore.



Art. 11 - Tumulazioni

E' consentita la tumulazione di salme unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune, nell'area del cimitero a ciò destinata e nelle cappelle o tombe di famiglia.

Detti loculi avranno dimensioni minime di metri 0.80x0.80x2.30, a cui dovrà essere aggiunto lo spessore dei successivi punti f) e g) come stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- a) I loculi possono essere a più piani sovrapposti;
- b) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro;
- c) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;
- d) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato;
- e) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido;
- f) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna;
- g) È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Avranno pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato dello spessore di 10 cm, debitamente intonacate e lisciate con cemento in modo che risultino assolutamente impermeabili.

Nel caso di costruzione in muratura le pareti non potranno avere uno spessore inferiore a 40 cm, e dovranno essere sempre adeguatamente intonacate di cemento.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 77 del D.P.R. 285/1990



Art. 12 - Cremazioni

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità indicate dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione, per le persone decedute nel Comune di Ardara è rilasciata dall'ufficiale di stato civile alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune (ossario Comunale) oppure disperso nei luoghi previsti dalla legge.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario del Comune.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di cremazione

Art. 13 – Sepoltura feti e parti anatomiche provenienti dalle strutture ospedaliere di Sassari

Il comune si impegna a tenere i contatti direttamente con le strutture ospedaliere di Sassari per organizzare la ricezione e la sepoltura dei feti e delle parti anatomiche provenienti dalle medesime strutture ospedaliere.



CAPO III – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

Art. 14 - Esumazioni

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie:

- a) **Esumazioni ordinarie**: hanno luogo quando, decorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.
- b) **Esumazioni straordinarie**: hanno luogo quando le salme vengono disseppellite per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento.

Art. 15 – Esumazioni Ordinarie

Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate dal mese di ottobre al mese di aprile.

Le esumazioni ordinarie vengono effettuate senza specifica autorizzazione dal personale necroforo del cimitero sotto la propria responsabilità, scaduto il decennio di inumazione ed improrogabilmente entro i 15 anni dall'inumazione.

I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora della esumazione, potranno assistervi.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonati in loculi, la raccolta e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.

Le ossa che si rinvergono nella escavazione per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccoglierle per deporle a pagamento in cellette ossario o accantonate in loculi.

Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in loculi devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.66 e chiusa con saldatura e dotata di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto.

I cadaveri che risultano indecomposti sono trasferiti in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

Il costo della esumazione ordinaria è a carico dei familiari secondo le tariffe fissate dal Comune.



L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc. inumati nell'apposito reparto, è ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è resa pubblica mediante affissione del relativo elenco, per 60 giorni consecutivi con inizio dal 1° novembre, presso i campi, i gruppi di loculi, di nicchie ossario, i tumuli e le cappelle in scadenza, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio comunale, da fare ogni anno per l'anno successivo.

Nel caso siano decorsi i termini per l'esumazione ordinaria, ma il Comune per ragioni organizzative non intenda ancora provvedervi, il privato potrà provvedervi a propria cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Art. 16 – Esumazioni Straordinarie

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

L'esumazione straordinaria a richiesta dei privati è effettuata a loro cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Il cadavere esumato per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportato alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

Per i feretri che racchiudono i cadaveri da trasferire si richiamano le disposizioni dell'art. 30 del regolamento governativo.

Le esumazioni straordinarie, fatte salve quelle disposte dall'autorità giudiziaria, sono fatte con le modalità, le prescrizioni e nei termini fissati dalla normativa vigente.

Le esumazioni straordinarie eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria verranno effettuate in qualunque epoca dell'anno previa autorizzazione del responsabile di servizio competente, mentre quelle effettuate per traslazione in altra sede o per cremazione verranno effettuare unicamente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre.

Per i deceduti di malattie infettive contagiose, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, l'esumazione non potrà essere eseguita prima del decorso dei due anni dalla morte e sempre che il coordinatore sanitari dichiarerà che essa può essere effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.



Art. 17 - Estumulazioni

Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie:

Estumulazioni ordinarie hanno luogo:

- a) allo scadere della concessione a tempo determinato;
- b) dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 10 anni.

Estumulazioni straordinarie hanno luogo:

- a) quando le salme vengono disseppellite per richiesta dei familiari laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 10 anni;
- b) su autorizzazione del Sindaco per trasferimento in altra sede;
- c) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni ordinarie nonché quelle straordinarie sono soggette al pagamento della tariffa dovuta e stabilita annualmente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossari o loculi cimiteriali la relativa raccolta, la riduzione e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.

Le ossa raccolte nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto da parte dei familiari il collocamento in celletta ossario o loculo.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altro loculo.

Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con un minimo di 5 anni. In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o in mancanza del parente più prossimo come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993.

Art. 18 – Disposizione dei resti mortali

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.



COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA DI SASSARI

E' possibile procedere alla cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio e presso il cimitero di uno specifico avviso.

I residui risultanti dalle esumazioni sono trattati secondo le norme previste in materia di rifiuti.

Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in loculi devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.66 e chiusa con saldatura e dotata di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune. Il periodo di inumazione è fissato al minimo dei 5 anni.

In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o in mancanza del parente più prossimo come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette, ossario o loculi la relativa raccolta e traslazione (estumulazioni straordinarie e ordinarie) sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.

Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione.

Non sono permesse estumulazioni salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altri cadaveri.

Art. 19 – Oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che il cadavere da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio, se destinati all'ossario generale.



COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA DI SASSARI

L'amministrazione acquisisce i beni consegnati all'ufficio se non reclamati entro un anno dal rinvenimento.

Art. 20 – Materiali di risulta

I materiali di risulta dello smantellamento delle sepolture devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

Nel solo caso di trasferimento della salma ad altra sepoltura, in caso di integrità, è consentito il reimpiego della lapide per la nuova sepoltura.

Sono conservate dal comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.



TITOLO II – DISPOSIZIONI OPERATIVE

CAPO I – DISPOSIZIONI OPERATIVE GENERALI

Art. 21 – Disposizioni Generali e Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10 Settembre 1990.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune di Ardara.

La custodia, le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990

Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 22 – Sepulture private

Le sepolture private consistono:

- a) nell'uso temporaneo di loculi predisposti dal Comune costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del regolamento governativo e destinati a tumulazioni singole;
- b) nell'uso temporaneo di nicchie-ossario, predisposte dal Comune, per la custodia dei resti;
- c) nell'uso temporaneo di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento;
- d) nell'uso temporaneo di cappelle inserite nelle logge per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

CAPO II – FOSSE

Art. 23 – Inumazioni secondo riti non cattolici

Il Comune può destinare appositi campi, nel rispetto della normativa vigente, alle inumazioni secondo i riti religiosi non cattolici che prevedano modalità di inumazione differenti da quella ordinaria.



Art. 24 – Cippo

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo, l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei familiari può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 60 dal piano di campagna. L'installazione delle suddette lapidi e copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti e loro aventi causa.

CAPO III – LOCULI

Art. 25 – Tumulazione - Compatibilità

In ogni sepolcro viene tumulata una sola salma, quella risultante dalla concessione.

Nello stesso sepolcro potranno essere accantonati anche i resti di una sola salma ridotta in idonea cassetta o in urna cineraria, previa autorizzazione sanitaria.

Nel caso in cui venga aggiunto un nuovo feretro con conseguente riduzione o cremazione della salma indicata nella concessione originaria, si dovrà procedere a nuovo atto di concessione previa rinuncia dell'originale.

Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumultazione.

Art. 26 – Loculi per tumultazione provvisorie

La concessione di loculi cimiteriali per le tumultazioni provvisorie, se esistenti o se esistono loculi disponibili, è consentita se:



- a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) ha una durata non superiore ad un anno, salvo proroga motivata per un ulteriore anno;
- c) viene stipulato regolare contratto;
- d) viene versato il canone di concessione rapportato al 50% della tariffa vigente per ogni mese di concessione.

I cadaveri o i resti mortali, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché i cadaveri estumulati temporaneamente per la riparazione o la ricostruzione di opere vengono normalmente depositate in via provvisoria in loculi che il Comune destina a questo scopo e che, di solito, sono situati nell'ultimo ordine di ogni piano.

Il cadavere deve essere nella doppia cassa prescritta per la tumulazione.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.

Può essere autorizzato il deposito provvisorio in sepolture private secondo le norme su esposte.

Art. 27 – Scadenza dei termini di deposito provvisorio

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà fissato, non venga data la sistemazione definitiva al cadavere, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento del cadavere in campo comune.

CAPO IV - TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

Art. 28 – Disposizioni generali

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere autorizzate, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 285/90.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Se trattasi di progetti relativi ad aree di sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente massimo 5.

Le sepolture private non devono avere in alcun modo comunicazione con l'esterno del cimitero.



La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variazione del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni possono contenere particolari descrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

Art. 29 – Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti al ripristino o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono o di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come previsto dal presente regolamento.

Art. 30 – Aveni diritto

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti, compresi figli adottivi ed i coniugi di questi, gli ascendenti. A questi fini il gruppo familiare è considerato iure sanguinis, prescindendo cioè dalla convivenza e dalle risultanze anagrafiche.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nominativamente nell'atto stesso, o introdurvi maggiori limitazioni.

E' ammessa la concessione a più persone, indipendentemente dalla esistenza fra di esse di vincoli di parentela ed affinità, coniugi compresi.



Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 31 – Ammissione in sepoltura di famiglia e collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammessi i cadaveri ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino aventi diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti del quale il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qual volta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolti cadaveri in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 32 – Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti sono già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Art. 33 – Estumulazione e Vincoli

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo per salma avente diritto, purchè nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

I resti della salma che occupava originariamente il loculo, se nelle condizioni di idoneità alla riduzione, verranno ridotti e racchiusi in idonea cassetta e riposti nello stesso



avello previa autorizzazione sanitaria o deposti in apposita celletta ossario predisposta.

Il concessionario d'origine, nell'atto di concessione, può stabilire il divieto di estumulazione per tutta la durata della concessione per tutti o per alcune salme.

Detto vincolo può essere rimosso su richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

Art. 34 – Divisione e Rinuncia

Più titolari di tumulo o di cappella possono, con atto notarile pubblico o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione.

CAPO V – NICCHIE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

Art. 35 – Disposizioni Generali

Le nicchie-ossario realizzate dopo l'adozione del presente regolamento, devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza 70 cm; larghezza 40 cm; altezza 40 cm;

Le nicchie-ossario sono assegnate secondo l'ordine progressivo da sinistra verso destra.

Le cellette cinerarie realizzate dopo l'adozione del presente regolamento devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza 60 cm; larghezza 40 cm; altezza 40 cm.

Le cellette cinerarie sono concesse alle stesse condizioni delle nicchie-ossario.

Al concessionario compete l'installazione, entro 30 giorni dalla collocazione dei resti, di lapide di marmo, non potrà essere munita di oggetti ad eccezione del portafiori e della lampada votiva.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in stato decoroso per tutta la durata della concessione.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni in materia di loculi.



CAPO VI – CREMAZIONI

Art. 36 – Ceneri

Le ceneri, possono essere:

- a) tumulate o interrate nel cimitero comunale;
- b) affidate ad una persona indicata in vita dal defunto;
- c) disperse in cinerario comune o in natura o in aree private alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 37 – Cinerario comune

Nel cimitero può essere individuato un idoneo sito da destinare a cinerario comune per la dispersione delle ceneri.

Art. 38 – Dispersione

La dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dalla legge regionale e nei luoghi dalla medesima legge individuati purchè situati nel territorio della Regione Sardegna.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve indicare il soggetto che provvederà alla dispersione, nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui la medesima avrà luogo.

Nel caso il luogo indicato sia al di fuori del territorio comunale Il Comune di Ardara informa il comune di destinazione.

L'autorizzazione alla dispersione deve essere conservata ed esibita a richiesta delle autorità competenti.

Nel caso sia intenzione del richiedente disperdere le ceneri fuori dal territorio regionale il comune si limita a rilasciare l'autorizzazione al trasporto delle ceneri fino al luogo di destinazione; alla richiesta di autorizzazione al trasporto deve essere allegata copia dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 39 – Affidamento personale

L'affidamento delle ceneri avviene con le modalità previste dalla vigente legge regionale ed è strettamente personale.

Le ceneri sono conservate in una urna chiusa e sigillata riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto. L'urna non potrà essere aperta per nessun motivo.



COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA DI SASSARI

L'urna deve essere conservata in locale idoneo, proposto nella domanda di affidamento e indicato tassativamente nell'atto di affidamento in luogo decoroso e sicuro a garanzia del rischio di profanazione.

Ogni spostamento delle ceneri al di fuori dell'immobile indicato nell'atto di affidamento è vietato; nel caso l'affidatario desideri, per qualsiasi motivo, mutare la collocazione delle ceneri affidate dovrà inoltrare una nuova domanda di nuova autorizzazione.

In caso di emigrazione l'affidatario può:

- a) chiedere la tumulazione o l'interramento delle ceneri;
- b) chiedere l'autorizzazione al trasporto delle ceneri nel comune di nuova residenza, previo ottenimento del nuovo atto di affidamento da parte del comune di nuova residenza.

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di affidamento comporta la decadenza dell'affidamento e l'obbligo di richiedere la tumulazione delle ceneri.

Nel caso di decesso dell'affidatario gli eredi se intendono ottenere l'affidamento delle ceneri già conservate dall'affidatario devono chiedere l'ulteriore affidamento delle medesime.

L'atto di affidamento dovrà essere conservato ed esibito a richiesta delle autorità competenti.

CAPO VII - IMPRESE PRIVATI PER OPERE CIMITERIALI

Art. 40 – Imprese e Privati – Autorizzazione a Costruire - Limiti

Per l'esecuzione di opere di competenza di privati (lapidi, manutenzione di tombe preesistenti e cappelle gentilizie e relative aree di pertinenza) gli interessati possono avvalersi dell'opera di imprenditori a loro libera scelta.

Per le costruzioni nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto regolare autorizzazione.

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

La concessione di aree per la costruzione di tumuli e di cappelle impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative, pena la decadenza, entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.



COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA DI SASSARI

Per tutte le opere eseguite da privati dovrà essere data preventiva comunicazione al servizio cimiteriale (Ufficio Tecnico Comunale) precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse (progetto).

Il progetto dovrà essere approvato dal comune secondo l'ordinamento vigente.

L'autorizzazione deve contenere l'indicazione del versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e l'orario di lavoro.

I privati e gli imprenditori, se non provvedono autonomamente, sono tenuti a rimborsare al comune, in misura forfetaria, la spesa per consumi di acqua e di energia elettrica relativi all'esecuzione di lavori all'interno del cimitero, secondo gli importi stabiliti in tariffa.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al comune o a terzi.

All'interno dei cimiteri l'utilizzo di macchine operatrici è consentito solo nel caso si rendano indispensabili in ragione delle lavorazioni da effettuare.

In ogni caso è vietato l'utilizzo di mezzi cingolati.

Art. 41 – Norme costruttive delle cappelle

L'area di concessione potrà essere utilizzata per intero, con l'obbligo però, di costruire, su tutti i lati della cappella, un marciapiede di larghezza complessiva non inferiore a cm. 40.

Potranno essere realizzati in proporzione della superficie in concessione, uno o due loculi per piano e non più di sei ordini; l'ossario potrà esser ricavato in apposito pozzetto sottosuolo.

La cappella non potrà avere un'altezza superiore a mt. 4,30 misurata nel punto in cui il piano superiore della soletta di copertura dell'ultimo loculo incontra il piano verticale del muro perimetrale esterno. l'ingresso può essere chiuso o a portichetto.

La tumulazione dei cadaveri deve essere preferibilmente dall'esterno secondo le norme costruttive vigenti, in caso contrario devono essere assicurate dimensioni interne tali da consentire di operare nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le strutture verticali, se in mattoni, dovranno avere lo spessore minimo di cm. 40, se in calcestruzzo vibrato, di cm. 10. Quelle orizzontali, in calcestruzzo armato, dovranno avere lo spessore minimo di cm. 10.



COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA DI SASSARI

Le dimensioni dei loculi saranno: lunghezza m. 2,30 – larghezza minima m. 0,75 – massima 0,80 – altezza minima 0,57 – massima m. 0,66.

Art. 42 – Norme costruttive dei sepolcri

Nella costruzione dei sepolcri l'area in concessione può essere utilizzata per intero con l'obbligo di costruire, su tutti i lati del sepolcro, un marciapiede di larghezza non inferiore a cm. 20.

E' ammessa la costruzione di ossari nel corpo fuori terra.

Le strutture verticali in calcestruzzo armato e la soletta di fondo dovranno avere lo spessore minimo di cm. 20.

I tamponamenti delle sepolture individuali dovranno essere eseguiti con muratura di mattoni pieni dello spessore di cm. 14 rabboccata con malta di cemento.

Art. 43 – Recinzione aree – Materiali di scavo - Decoro

Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori dovrà essere accumulato in luogo idoneo, in modo che non intralci la libera circolazione e non rechi pregiudizio al decoro del cimitero.

Terminati i lavori le imprese dovranno smantellare il cantiere e ripristinare gli eventuali danneggiamenti o imbrattamenti.

Art. 44 – Orario di Lavoro

L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dall'ufficio medesimo.

Nella giornata del sabato sono vietati lavori relativi ai loculi ed alle nicchie-ossario.

Art. 45 – Sospensione dei Lavori

Dieci giorni prima della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti e fino a sette giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere private.



Le imprese in tale periodo devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 46 – Vigilanza e Collaudo

L'ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati, le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Responsabile di Servizio

Quest'ultimo in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Ad avvenuta ultimazione delle opere il concessionario chiede il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, che il Comune rilascia secondo le norme del regolamento edilizio.

Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

CAPO VIII – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 47 - Autorizzazione

Il Responsabile del Settore competente in materia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre alle imprese con sede nel territorio comunale che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, secondo le modalità generali di cui alla medesima normativa.

Art. 48 – Servizio di trasporto funebre – Nozioni generali

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 8 della Legge 15/1/92 n. 21 legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso.

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 285/90, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.



I trasporti si differenziano tra:

- a) trasporti funebri;
- b) trasporti non in sede di funerale.

Il trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali è autorizzato ai sensi della vigente legge regionale.

Art. 49 – Vigilanza e Sanzioni

Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.

Nel caso in cui un'impresa autorizzata, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, proponga direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali il Responsabile del Settore competente emette un'ordinanza di sospensione dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato, non inferiore a 180 giorni e non superiore a 360 giorni.

In relazione alla gravità del fatto, o di recidiva, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Resta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali da parte delle autorità competenti e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 50 – Strutture per il commiato

Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture per il commiato.

La costruzione e il funzionamento delle strutture per il commiato è autorizzata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.).

Art. 51 – Modalità del trasporto

Il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie;
- c) la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito religioso;



COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA DI SASSARI

d) se il funerale è in forma civile il trasporto si svolgerà dall'abitazione al cimitero;

e)il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nota: Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. leggi di pubblica sicurezza.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo, né sosta, all'ingresso del cimitero potranno celebrarsi le esequie, nella cappella, ad onoranze.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 52 – Trasporti funebri

Nell'ambito del territorio comunale l'attività di trasporto funebre è libera, fatto salvo il possesso da parte delle imprese dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 53 – Trasporti non in sede di funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, salme incidentate, ecc.. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 54 – Trasporti particolari

Le amministrazioni militari e le confraternite, costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto rispettivamente di salme di cadaveri di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni generali in materia.

Art. 55 – Orario dei trasporti

L'orario in cui possono tenersi i funerali è fissato con ordinanza del Sindaco.



La prenotazione dell'ora dei funerali avviene secondo l'ordine di richiesta.

Art. 56 – Trasporto da e per altri Comuni

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile di Servizio competente con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Coordinatore Sanitario o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/90

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e la regolarità delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed i trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 57 – Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 Febbraio 1937, approvata con R.D. 1 Luglio 1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.



CAPO IX - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 58 – Accesso del pubblico al cimitero

L'accesso del pubblico al cimitero è ammesso durante **gli orari e nei giorni stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.**

L'orario di apertura al pubblico rimane affisso all'ingresso principale del cimitero.

Quando vengono effettuati trasporti funebri fuori dagli orari di apertura, il pubblico dovrà lasciare il cimitero entro mezz'ora dal momento in cui termina la cerimonia.

La visita al cimitero fuori orari è subordinata a permesso scritto da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 59 – Ingresso, Comportamenti, Divieti

L'ingresso nel cimitero di norma è consentito soltanto a piedi, ai disabili è consentito l'accesso con gli ausili necessari, le eccezioni devono essere debitamente autorizzate dal funzionario preposto; non è permesso **ai minori di 10 anni**, non accompagnati da persone adulte, a chi si trova in stato di ubriachezza, sia vestito in modo indecoroso o in condizioni comunque contrastanti con il carattere del luogo, a gruppi molto numerosi, che non sono al seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile.

È vietato introdurre animali.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la solennità e destinazione del luogo ed in specie:

- a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, etc..
- b) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori ed accumulare neve sui sepolcri;
- c) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- d) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- e) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta ai concessionari;
- f) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- g) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;



h) qualsiasi attività commerciale;

i) lasciare vasi abbandonati, fiori secchi, materiale per la pulizia e simili sul corridoio di fronte ai loculi, nei loculi non utilizzati e attorno ai manufatti;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve concessioni di apposite autorizzazioni.

Chiunque tenesse all'interno del cimitero un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti di qualsiasi fede religiosa, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza all'immediato allontanamento e, quando si presentasse necessità, segnalato agli agenti di forza pubblica.

Il personale incaricato della custodia del cimitero è autorizzato a rimuovere i materiali di cui alla precedente lettera i) e ad estirpare quanto messo a dimora in violazione del divieto di cui alla lettera j).

Art. 60 – Pulizia Interna

È prevista in periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, etc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida ai concessionari se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale per un mese.

Art. 61 – Riti Funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Delle celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preavviso al Sindaco.

Art. 62 – Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli ed epigrafi, purché rispettosi del decoro del luogo.



Sono obbligatorie l'iscrizione del nome e del cognome in caratteri latini e delle date di nascita e di morte in cifre arabe; le date possono essere limitate anche al solo millesimo.

Art. 63 – Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo, l'abbia espressa.

In difetto, i familiari possono disporre secondo questo ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

Fra i figli e i fratelli prevale il criterio dell'anzianità.

Art. 64 – Esecuzione d'ufficio di lavori urgenti

Quando, per motivi d'igiene, si renda necessario eseguire, in sepolture private, lavori che gli organi tecnici e sanitari giudicano urgenti e venga riscontrata l'impossibilità o la difficoltà di ottenere l'immediata esecuzione da parte del concessionario, il Sindaco ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a norma dell'art. 50, comma 5, del Testo unico, con spese a carico del concessionario medesimo, al quale partecipa immediatamente il provvedimento adottato.

Art. 65 - Eliminazione di sepolture

Per motivi statici e/o igienici può essere disposta l'eliminazione di una o più parti dei cimiteri destinate a sepolture private nel rispetto e con le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai concessionari, ai loro eredi o aventi causa di posti per sepolture private, in conseguenza di regolare atto di concessione, viene riconosciuto il diritto a ottenere, a titolo gratuito, nello stesso cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione o per 99 anni nel caso di maggiore durata o perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso e al trasporto gratuito delle spoglie mortali all'interno del cimitero.

Saranno a carico dei concessionari le spese per la costruzione, il riadattamento, il completamento e le opere di chiusura e finitura dei monumenti sepolcrali e dei posti di sepoltura.



TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 66 – Oggetto della concessione

Formano oggetto di concessione temporanea a privati da parte del comune i loculi, destinati a tumulazioni singole, le aree per la costruzione di sepolture e le cappelle inserite nelle logge per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, le nicchie-ossario per la custodia dei resti.

Art. 67 – Norme comuni

Le concessioni vengono stipulate per conto del comune dal Responsabile del Settore Tecnico, sulla base di uno schema tipo che il medesimo Responsabile del Settore approva con proprio atto.

La stipulazione della concessione è subordinata al **pagamento del canone, dei diritti di segreteria e delle spese connesse.**

L'atto di concessione deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di pagamento del canone.

La durata della concessione decorre dalla data di adozione della determina di assegnazione.

La stipulazione della concessione deve in ogni caso intervenire entro 90 giorni dalla tumulazione.

In caso di mancato pagamento delle somme di cui al secondo comma si procederà alla riscossione coattiva del credito vantato per il periodo di utilizzo del sepolcro.

Art. 68 – Divieto di cessione dei diritti d'uso

In conformità a quanto dispone l'art. 93 del D.P.R. 285/90, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.

In caso di concessione di sepoltura ad enti, il diritto di uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

E' vietata pertanto la cessione del diritto d'uso tra privati: ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.



Art. 69 – Contitolarità della Concessione

Se più sono i titolari, per concessione o successione, questi entro un anno devono designare fra essi uno che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

Qualora la scelta non venga effettuata dagli interessati nel termine sopra indicato, il comune si rivolgerà ad uno di essi secondo l'ordine previsto dall'articolo 82.

Il titolare, o il rappresentante dei contitolari, che si trasferisce dal Comune, deve comunicare all'ufficio il proprio indirizzo e le successive variazioni.

Art. 70 – Obblighi del concessionario in ordine alla manutenzione

Il concessionario, i suoi eredi o aventi causa sono tenuti a provvedere, per tutta la durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri e lavori che l'Amministrazione ritenga necessari o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di diffida o di ordinanza, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose. Per gli stessi motivi può essere disposta la sospensione delle tumulazioni fino all'avvenuta esecuzione dei lavori necessari.

Perdurando l'inerzia degli interessati o risultando lo stato di abbandono, si provvederà alla pronuncia della decadenza, secondo le disposizioni dell'art. 89 del presente regolamento.

I concessionari di cappelle sono tenuti per tutta la durata della concessione al mantenimento decoroso di piante e fiori che interessano le aiuole adiacenti.

Nell'area concessa e non utilizzata per la edificazione del tumulo o della cappella non è consentita la messa a dimora di piante, fiori, arbusti di qualsiasi specie.

Art. 71 – Sepulture private anteriori al regolamento governativo e al presente

Anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento, le concessioni secondo la durata si dividevano in:

- a) perpetue e a 99 anni per le aree e le nicchie-ossario;
- b) perpetue e a 30 anni per i loculi.

Tali concessioni rilasciate con regolare atto, conservano la durata stabilita nei rispettivi atti e conforme alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della



concessione stessa.

CAPO II – CONCESSIONE FOSSE

Art. 72 – Fosse

Le operazioni inerenti all'inumazione dei cadaveri nel campo comune del cimitero sono fatte a cura del comune.

L'assegnazione dell'area è gratuita ma devono comunque essere corrisposte le spese necessarie per gli atti relativi.

Le inumazioni hanno una durata di 10 anni che decorrono dal giorno del seppellimento, salve le eccezioni di legge.

CAPO III – CONCESSIONE LOCULI

Art. 73 - Loculi soggetti a concessione

Sono soggette alla presente sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 74 – Modalità di assegnazione dei loculi e limiti alle concessioni

- 1) La sepoltura privata di un loculo può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella negli ossari/cinerari solo in presenza di resti o di ceneri;
- 2) In deroga al comma 1 del presente articolo, **la concessione per futura sepoltura** può avvenire esclusivamente nel caso di:
 - a) Persone di età superiore ai 65 (sessantacinque) anni, residenti nel Comune di Ardara **in stato di solitudine** a seguito di dichiarazione del richiedente di non avere coniuge e figli in vita. Nella stessa dichiarazione il concessionario dovrà indicare colui o coloro che dovranno occuparsi della sua tumulazione ed essere perciò informati della concessione acquisita;
 - b) Cittadini residenti ad Ardara che abbiano compiuto i 75 (settantacinque) anni di età;
 - c) Coloro che hanno età superiore a 75 (settantacinque) anni che, pur residenti in altro comune, sono stati residenti ad Ardara per almeno 10 (dieci) anni;
 - d) A coloro che hanno età superiore a 75 (settantacinque) anni che, già residenti ad Ardara, abbiano trasferito la loro residenza in un altro comune perché ricoverati presso case di riposo e/o cura, ovvero perché ospitati in altro comune da congiunti;



- e) In caso di decesso antecedente al 75esimo anno di età da parte di un coniuge, si consente all'altro di prenotare un loculo adiacente, ove disponibile, a quello del defunto.
- 3) La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
- a) Alle famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune di Ardara;
 - b) A coloro che hanno congiunti (fino al primo grado di parentela ovvero coniugi) sepolti nel cimitero del Comune di Ardara e/o parenti di primo grado ovvero coniugi in vita residenti nel Comune di Ardara;
 - c) A coloro che, già residenti ad Ardara per almeno 10 (dieci) anni, abbiano trasferito la loro residenza in un altro comune perché ricoverati presso case di riposo e/o cura, ovvero perché ospitati in altro comune da congiunti;
 - d) A coloro che, pur residenti in altro comune al momento del decesso, sono stati in vita residenti nel Comune di Ardara per un periodo di tempo non inferiore ad anni 20 (venti).

Eventuali richieste non rientranti nei precedenti casi saranno esaminate dalla giunta comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

Art. 75 - Divieti di concessione

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, e nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 76 - Programmazione delle concessioni

Il responsabile del servizio tecnico, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione che non potrà essere superiore al numero medio annuale dei decessi avvenuti nell'ultimo quinquennio.

Se il numero dei loculi disponibili, è inferiore alla media di cui al comma precedente, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

Detta relazione è immediatamente comunicata all'amministrazione con la proposta di un programma di intervento.



L'assegnazione dei loculi di nuova costruzione viene effettuata per file secondo la numerazione progressiva stabilita dall'ufficio comunale di concessioni cimiteriali, da sinistra verso destra.

Art. 77 - Atto di concessione

Le concessioni cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda in bollo, con atto scritto e secondo lo schema predisposto dall'ufficio tecnico comunale.

In presenza di salma si prescinde dalla domanda di concessione e, si può stipulare la convenzione senza preliminare richiesta scritta.

L'atto di concessione segue lo schema approvato dal responsabile del settore tecnico con propria determinazione.

Art. 78 - Durata delle concessioni

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30 (trenta).

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.

Art. 79 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni

Le concessioni di loculi per i residenti sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

Le concessioni di loculi per i non residenti, che hanno comunque le caratteristiche previste dal presente regolamento, sono fatte con l'applicazione della tariffe definite annualmente con decorrenza 1 gennaio maggiorate del **75%** ed in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

Il costo per il rinnovo dei loculi è stabilito con l'applicazione della tariffe definite annualmente con decorrenza 1 gennaio scontate del **30%** ed in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

Il costo per l'acquisto di vecchi loculi rientrati nella disponibilità dell'amministrazione comunale è stabilito con l'applicazione della tariffe definite annualmente con decorrenza 1 gennaio scontate del **30%** ed in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.



Art. 80 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti o se esistono loculi disponibili, è consentita se:

- e) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- f) ha una durata **non superiore ad un anno**, salvo proroga motivata per un ulteriore anno;
- g) viene stipulato regolare contratto;
- h) viene versato il canone di concessione rapportato al 50% della tariffa vigente per ogni mese di concessione.

Art. 81 - Aveni diritto all'uso

Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.

Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 500,00 Euro.



Art. 82 - Ammissione alla tumulazione

Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 83 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 1000,00 Euro.

Art. 84 - Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione



amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 100,00 euro.

Art. 85 - Rinnovo delle concessioni

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.

L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

Il rinnovo della concessione:

- a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, **ridotta del 40%**, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 86 - Rinuncia alle concessioni

I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio.

Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone la restituzione della somma determinata ai sensi del successivo art. 88.

I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.



Art. 87 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone

Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della percentuale variabile di cui alla sottostante tabella al costo del loculo al momento dell'acquisto tenendo conto degli effettivi anni di concessione.

ANNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
%	87,00%	84,00%	81,00%	78,00%	75,00%	72,00%	69,00%	66,00%	63,00%	60,00%
ANNO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
%	57,00%	54,00%	51,00%	48,00%	45,00%	42,00%	39,00%	36,00%	33,00%	30,00%
ANNO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
%	27,00%	24,00%	21,00%	18,00%	15,00%	12,00%	9,00%	6,00%	3,00%	0,00%

Art. 88 – Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L..

Art. 89 – Censimento delle concessioni in atto

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;



- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali";
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 90 - Regolarizzazione delle concessioni in atto

Tutte le concessioni non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, il responsabile del servizio notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 91 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano alla domanda l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.

Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono approvati con determinazione del responsabile del settore tecnico.

Art. 92 – Demanialità dei loculi

Il sepolcro ed il diritto d'uso non sono commerciabili e pertanto il concessionario per nessuna ragione ed a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione senza pregiudizio della sanzione prevista per i contravventori alle norme del presente regolamento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 1000,00 Euro.



CAPO IV – CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

Art. 93 – Tombe di famiglie e cappelle gentilizie

La concessione di area per sepoltura di famiglia e collettività, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale (DPR 285/90) è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Le aree sono concesse secondo la loro disponibilità per una superficie non superiore a quella prevista nei piani regolatori cimiteriali vigenti o da adottare.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale previo versamento del corrispettivo della tariffa vigente e tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione

CAPO V – CONCESSIONE NICCHIE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

Art. 94 – Nicchie ossario e cellette cinerarie

Le nicchie-ossario e cellette cinerarie sono concesse per la durata di 30 anni eventualmente prorogabile per ulteriori 30 anni.

La concessione è vincolata ai resti mortali indicati nell'atto e non può essere trasferita a terzi.

CAPO VI - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 95 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92 secondo comma del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

E' prevista l'eliminazione di sepolture private quindi la revoca della concessione, per motivi statici e/o igienici.

Revoca per le aree concesse anteriormente all'entrata in vigore del regolamento governativo.



COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA DI SASSARI

La durata della nuova concessione sarà uguale al tempo residuo spettante secondo l'originario atto o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata.

Le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova sono a carico dell'Amministrazione.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme; ove il concessionario sia ignoto l'Amministrazione dovrà dar notizia della decisione di cui sopra mediante pubblicazione sulla tomba.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 96 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione di opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto della concessione;
- g) per tumuli e cappelle, su aree in concessione, per inadempienza ai doveri; in questo caso è corrisposto un importo pari a 7/10 del canone in vigore per analoghe concessioni;

La pronuncia del decadimento della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

Nel caso di irreperibilità, degli interessati, presso il loculo, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio del comune è pubblicato per sei mesi, comprendenti la ricorrenza del 2 novembre, un avviso recante l'elenco dei loculi per i quali sarà dato corso alla procedura di decadenza per abbandono.

Decorso, senza risultato, un semestre dalla notifica della diffida agli interessati o alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, ove non



ricorrano circostanze tali da giustificare ulteriori rinvii, è dichiarata la decadenza, senza diritto di alcun rimborso per il concessionario, i suoi eredi od aventi causa.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi compete al Responsabile di servizio Tecnico.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.

Dopo di che, il Responsabile di cui sopra, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Art. 97 – Estinzioni

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure con la soppressione del cimitero.

In questo ultimo caso ai sensi di quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90 gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

Allo scadere della concessione il comune, dopo la notifica al titolare o agli eredi o aventi causa di idonea comunicazione e pubblicazione di idoneo avviso, provvede alla estumulazione e dispone dei resti mortali secondo la volontà degli aventi diritto o, in difetto, secondo le norme vigenti al momento della estumulazione.

Nel caso in cui venga liberato un loculo in quanto il cadavere e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in altro cimitero o campo comune, ossario o cinerario comune, o per riduzione e accorpamento delle ceneri in altro loculo; il loculo rimasto vuoto ritorna nella piena disponibilità del comune e il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto



COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA DI SASSARI

per la collocazione delle salme, resti o ceneri provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

In caso di irreperibilità degli interessati verrà pubblicato avviso all'albo comunale e nel cimitero per la durata di giorni 30 consecutivi.

CAPO VII – RINNOVO E PROROGA

Art. 98 – Rinnovo e Proroga

Il rinnovo di qualunque tipo di concessione è soggetto al pagamento del canone per nuove concessioni dello stesso tipo, in vigore al momento in cui viene accolta la domanda e decorre sempre dalla scadenza della concessione originaria.

Il rinnovo viene concesso su domanda degli interessati da presentare nei sei mesi precedenti la scadenza.

E' sempre possibile presentare la domanda fino a che non sono state avviate le pratiche per la estumulazione.

Nel caso di concessione in vita, se al momento della tumulazione mancano meno di 5 anni al compimento della durata, è obbligatoria sia per il concessionario, i suoi eredi o aventi causa, che per il comune, una proroga al termine di concessione di almeno 5 anni tali da consentire la permanenza del cadavere nel tumulo per un minimo di 10 anni, dietro pagamento del canone in vigore in quel momento, in ragione di 5/35esimi.

TITOLO IV - DEL PERSONALE DEL CIMITERO

Art. 99 Personale addetto

Al servizio del cimitero è addetto personale specializzato il quale è tenuto a sorvegliare e curare l'area cimiteriale.

Art. 100 Obblighi del personale addetto

Gli obblighi del personale sono i seguenti:

- a) custodire le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero stesso;
- b) tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba i cimiteri, le loro adiacenze e la strada di



accesso;

c) tenere costantemente puliti i viali e coltivare le piante, le siepi ed i fiori messi a dimora nel cimitero;

d) scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle per il seppellimento avvenuto;

e) Tutte le operazioni di tumulazione ed estumulazione, comprese opere murarie;

f) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione scritta dell'autorità comunale e denunciare qualsiasi manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;

g) non riscuotere per alcuna ragione tariffe, né pretendere che alcuno paghi somme, in quanto esse debbono essere incassate unicamente dalla tesoreria comunale;

h) di trovarsi presente nel cimitero nei giorni ed ore stabiliti nella tabella affissa all'esterno del cimitero stesso.

Art. 101 Disposizioni Generali

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto alle disposizioni della Legge 626/94 in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 102 - Entrata in vigore ed abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Con decorrenza dalla data anzidetta è abrogato il "Regolamento di polizia mortuaria" adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 aprile 1976.

Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.



COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA DI SASSARI

Art. 103 - Sanzioni

La violazione alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato, o illecito amministrativo è punito con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del Testo unico leggi sanitarie sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del Testo unico.